

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 27/02/2004 n. 2450
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia ritenuto essenziale, a pena di esclusione, una specifica modalità di presentazione delle offerte di gara e la indichi chiaramente nel bando, deve procedersi ad esclusione nei confronti dell'impresa che, nel presentare un'offerta, non abbia rispettato tale formalità. Infatti, se per un verso è vero che le comminatorie di esclusione relative a modalità di presentazione dell'offerta debbono essere interpretate secondo il comune canone di ragionevolezza, e pertanto sono da considerarsi mere irregolarità, non comportanti l'esclusione, le carenze assolutamente inidonee a influire sulla certa conoscenza dello stato dei fatti da parte della stazione appaltante, lo stesso non può affermarsi, a causa della importanza dell'elemento "prezzo" nella proposta contrattuale, quando le carenze formali (indicazione in apposita dichiarazione allegata all'offerta) riguardino proprio la consistenza matematica dell'offerta (nella specie, l'offerta conteneva il ribasso percentuale ma mancava dell'indicazione del prezzo globale offerto richiesto dalla lex specialis, che sarebbe stato deducibile soltanto a mezzo del calcolo percentuale di ribasso).